SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 giugno 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 2022.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Soriano del Cimino a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dell'immobile denominato «Castello Orsini (*ex* Stabilimento Penale per minorati psichici e fisici)», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 3, comma 19-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 2 luglio 2019 dal Ministero per i beni e le attività culturali, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Soriano nel Cimino (VT), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 5173/2020 del 24 giugno 2020, con il quale l'immobile denominato «Castello Orsini (*ex* Stabilimento Penale per minorati psichici e fisici)», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Soriano nel Cimino (VT), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio/DSI-PRI protocollo n. 2465 dell'11 febbraio 2021, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile denominato «Castello Orsini (*ex* Stabilimento Penale per minorati psichici e fisici)», era già in uso *sine titulo* al Comune di Soriano nel Cimino (VT) a fronte della corresponsione di un indennizzo pari a 18.398,18 euro annui;

Visto l'art. 11 dell'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 2 luglio 2019, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento dell'immobile, alla riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti al comune trasferitario in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio/DSI-PRI protocollo n. 8116/DSI del 29 aprile 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 24 giugno 2020, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Soriano nel Cimino (VT), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Castello Orsini (*ex* Stabilimento Penale per minorati psichici e fisici)».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 18.398,18 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2020, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 46.397,60 euro, nell'anno 2022 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.
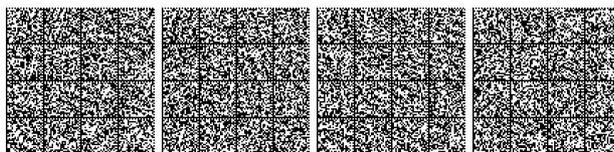
3. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 18.398,18 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Soriano nel Cimino (VT).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Soriano nel Cimino (VT) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Soriano nel Cimino (VT) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1034

22A03727

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 22 marzo 2022.

Approvazione della direttiva agli Enti parco nazionale e alle Aree marine protette per l'attuazione della Misura M2C4 - investimento 3.2 - digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del fondo di cui al comma 1037;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento degli interventi;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Considerato che l'Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il *Next Generation EU* (NGEU), un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, per migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e per conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento;

Vista la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze, «Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*) e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione europea, e la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia trasmesso dal Segretariato generale del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Vista la legge 1° luglio 2021, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Vista, in particolare, la misura M2C4 - Investimento 3.2 «Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette» che, con una dotazione di 100 milioni di euro, mira a stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplifica-

zione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette attraverso la realizzazione di tre sub-investimenti relativi rispettivamente a:
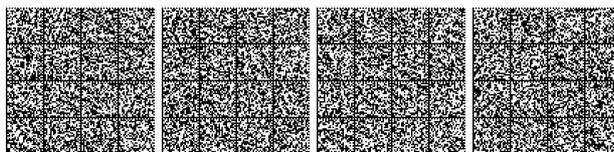
3.2a «Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e *habitat* e cambiamento climatico» con una dotazione di 82 milioni di euro;

3.2b «Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» con una dotazione di 14 milioni di euro;

3.2c Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai parchi e dalle aree marine protette con una dotazione di 4 milioni di euro.

Considerato che l'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia n. 10160/2021 ha previsto, per la misura M2C4 - Investimento 3.2, il traguardo (M2C4-5) dell'«entrata in vigore della semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette», da conseguire entro il primo trimestre 2022;

Considerato che l'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia n. 10160/2021 ha altresì previsto, per la misura M2C4 - Investimento 3.2, l'obiettivo (M2C4-6) per il quale almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.IT; il 5G/Wi-Fi o un'applicazione per la mobilità sostenibile) entro il quarto trimestre 2023;

Considerato che il Ministero della transizione ecologica, in quanto autorità competente, deve garantire la corretta e tempestiva attuazione del suddetto Investimento 3.2 del PNRR;

Valutata pertanto la necessità di avvalersi di specifiche ed elevate competenze tecnico-scientifiche in forza di convenzioni tra la competente Direzione generale per il patrimonio naturalistico e mare (DG *PNM)* e la società SOGEI-Società generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo dei servizi digitali per i visitatori e della semplificazione amministrativa, da stipularsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ministeriale;

Tenuto conto che, al fine di individuare le peculiarità e necessità nei territori dei parchi nazionali e delle aree marine protette, si è provveduto ad organizzare una serie di incontri che si sono protratti in un arco temporale intercorrente tra il mese di luglio e il mese di dicembre 2021;

Preso atto che da queste riunioni e dai *report* relativi si sono acquisiti i fabbisogni strumentali e logistici dei vari enti interessati;

Vista la proposta prot. n. 35031 del 18 marzo 2022 della Direzione generale per il patrimonio naturalistico e mare, con la quale viene trasmesso lo schema di decreto ministeriale avente a oggetto l'approvazione della «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette» che consegue la *Milestone* M2C4-5 «Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» associata alla misura M2C4, Investimento 3.2 - «Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette»;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione di una «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È approvata l'allegata «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette».

Art. 2.

Valenza ai fini del PNRR

1. Il presente decreto di approvazione della «Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette» consegue la *Milestone* M2C4-5 «Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette» associata alla misura M2C4, Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma, 22 marzo 2022

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1848
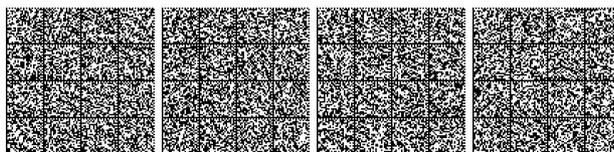
ALLEGATO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 2 "*Transizione ecologica e rivoluzione verde*"

COMPONENTE 4 "*Tutela del territorio e della risorsa idrica*"

LINEA DI INTERVENTO 3 "Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine"

INVESTIMENTO 3.2 - DIGITALIZZAZIONE DEI PARCHI NAZIONALIE DELLE AREE MARINE PROTETTE

Direttiva agli enti parco nazionali e agli enti gestori delle aree marine protette

PREMESSA

Il PNRR è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare come il nostro Paese intende investire e gestire i fondi assegnati nell'ambito del programma *Next generation Eu* e presenta un calendario di riforme collegate, finalizzate in parte all'attuazione del piano e, in parte, alla modernizzazione del Paese.

Tra le sei Missioni in cui il PNRR raggruppa i progetti di riforma e di investimento spicca la Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione ecologica" e, tra le 4 Componenti della suddetta Missione 2, la Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" che è finalizzata anche a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali.

Nella suddetta Componente 4 la misura M2C4 - Investimento 3.2 "Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette", con una dotazione di 100 milioni di euro, mira a stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette attraverso la realizzazione di tre sub-investimenti relativi a tre assi principali:

"Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico",

"Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette"

"Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette".

Con rifermento al tema "Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, il Ministero della Transizione Ecologica ha effettuato altresì una serie di incontri con gli enti gestori delle aree protette, al fine di individuare le specificità e le necessità dei Parchi nazionali e delle Aree marine protette e quindi per determinare i fabbisogni necessari per un miglioramento delle conoscenze sulla biodiversità attraverso il potenziamento delle strumentazioni tecnologiche per il monitoraggio, con apparecchiature digitali all'avanguardia, da mettere a disposizione delle aree protette per i monitoraggi delle pressioni su habitat e specie di interesse prioritario.

Da tale ricognizione deriverà un apposito piano di interventi destinato alle aree protette, con una componente di forniture strumentali, specifica per ogni parco nazionale e ogni area marina protetta, ed una componente di attività scientifiche e verifiche in campo. Il piano degli interventi così definito sarà oggetto di successivo specifica direttiva da adottarsi entro il T3 2022 che ne dettaglierà i soggetti realizzatori, le modalità di attuazione, le previste tempistiche ed i sistemi di monitoraggio per verificare la sua realizzazione.
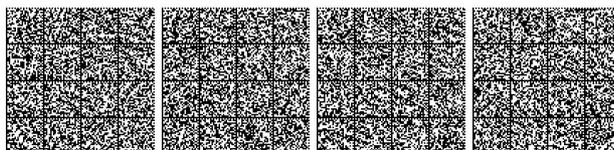
Per quanto riguarda i temi: "Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette" e "Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette", gli esiti degli incontri svolti e i relativi report prodotti hanno consentito la definizione dei fabbisogni e pertanto con la presente direttiva si definisce e si dà concreta attuazione al piano di attività, con le tempistiche e le modalità attuative per la realizzazione di tali linee di attività.

1 3.2.b) SERVIZI DIGITALI AI VISITATORI DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE AREE MARINE PROTETTE

1.1 Sfide e obiettivi

I territori interessati dai parchi nazionali e dalle aree marine protette presentano un quadro non soddisfacente di servizi fondamentali per una fruizione piena e consapevole dei luoghi protetti. Si tratta di un *deficit* derivante spesso dalla collocazione delle aree protette al di fuori delle principali linee di servizi e comunicazione che si ripercuote fortemente sulle politiche attuate, sia in termini di gestione dei flussi di visitatori nei periodi di punta, che fa registrare una stagionalizzazione estrema, che di difficoltà a valorizzare i territori mal collegati.

La creazione di servizi per i visitatori su piattaforme digitali assicura un'infrastrutturazione del sistema dei parchi nazionali e delle aree marine protette che vuole fungere da modello per soluzioni di mobilità e di accessibilità sostenibili che vanno ricercate nell'integrazione tra i diversi sistemi di mobilità.

Attualmente, diverse aree protette gestiscono e monitorano i flussi dei visitatori attraverso il proprio personale o con la collaborazione di guide, volontari, personale di sorveglianza. A causa della necessità di impiegare un numero consistente di personale adeguatamente formato, per molte aree protette questa funzione gestionale avviene solo in alcuni siti significativi o critici e solo per determinati periodi dell'anno.

L'obiettivo posto è quello di coadiuvare il personale sul territorio con sistemi innovativi e tecnologici, che assicurino anche la sensibilizzazione dei visitatori circa i valori e le fragilità ambientali dei luoghi, le informazioni sulle norme che regolano l'area protetta e sul comportamento più idoneo a garantire la compatibilità della fruizione con le esigenze di conservazione e tutela, nonché un avvicinamento al tessuto sociale dei territori.

1.2 Servizi digitali per i visitatori dei Parchi nazionali e delle Aree marine protette

1.2.1 Struttura dei servizi digitali

Il Ministero della transizione ecologica, in qualità di soggetto attuatore, mediante la società SOGEI-Società Generale d'Informatica S.p.A. ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 Luglio 2021, n. 108, e della Circolare n. 6 MEF RGS – prot. 12114 del 24 gennaio 2022, provvede, in collaborazione con i parchi nazionali e le aree marine protette, a sviluppare servizi digitali tramite la realizzazione di un'applicazione (App) per la visita al sistema dei parchi nazionali e delle aree marine protette.
La piattaforma digitale, che consente all'utente di avere accesso a tutte le informazioni sui parchi nazionali e sulle aree marine protette e ai servizi di fruizione, è unica per tutto il territorio nazionale e, accedendovi dal proprio dispositivo (*smartphone*, *tablet*, ecc.), il visitatore troverà le medesime funzioni e la stessa struttura per tutte le aree protette nazionali, sia in ambito terrestre che marino.
I servizi e le informazioni, pur essendo comuni a tutte le aree protette, saranno specifici e caratterizzati per ciascuna area: ad esempio la mappatura, le vie di comunicazione, orari, tariffe, *booking* e *ticketing on line*.
Particolare attenzione è rivolta ad una fruizione più sostenibile, con sezioni informative sull'ambiente e sulla sua conservazione, ma anche di informazione e facilitazione sulla mobilità sostenibile, sia per raggiungere
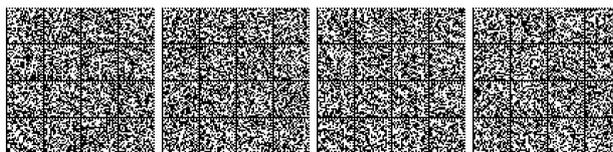
l'area protetta sia per gli spostamenti al suo interno: rete di trasporto pubblico, intermodalità, servizi di *sharing*, parcheggi o campi ormeggio, piste ciclabili, colonni ne di ricarica di mezzi elettrici
Raggruppate per macro temi, si richiamano di seguito le principali sezioni dell'*Applicazione* da realizzare ed applicare in collaborazione con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Per ciascuna sezione è previsto lo sviluppo di almeno due tra i servizi indicati, per ciascun Parco Nazionale ed Area Marina Protetta.

Mobilità terrestre sostenibile:

- Perimetro e zonazione dei parchi nazionali;
- Trasporto pubblico, in particolare quello ferroviario, per l'accesso ai parchi nazionali e alle aree marine protette;
- Servizi di *sharing* e servizi noleggio di biciclette e veicoli elettrici;
- Indicazione di piste ciclabili e sentieri;
- Aree parcheggio e di ricarica di biciclette e veicoli elettrici.

Navigazione sostenibile:

- Perimetro e zonazione delle aree marine protette;
- Cartografia nautica;
- Mappatura degli habitat sensibili (posidonia, coralligeno, ecc.);
- Aree ormeggio e servizi di prenotazione;
- Aree e siti oggetto di ordinanze delle Capitanerie di Porto;
- Navigazione GPS;
- Siti dei servizi a mare e a terra (navette, noleggio…);
- Aree di ricarica dei natanti elettrici;

Informazioni e servizi per le visite:

- Condizioni meteo e meteo-marine;
- Sicurezza: mappa con indicazione di vie di fuga o punti di raccolta in caso di pericolo
- Gestione segnalazione pericoli *real time*;
- Itinerari e punti panoramici: l'app è georeferenziata e permette al visitatore di raggiungere il luogo desiderato utilizzando il proprio navigatore e di ricevere tutte le informazioni utili;
- Notizie sui valori naturali dei luoghi e sugli habitat sensibili per una visita consapevole;
- Punti di immersione per visite guidate (nelle aree marine protette);
- Servizi a terra e a mare: possibilità di prenotare una visita nell'area protetta e di acquistare i biglietti;
- *Contact-chat*: possibilità di accedere ad una *contact-chat* che simula ed elabora le conversazioni umane, al fine di aumentare il livello di capacità di risposta e la qualità del servizio;
- Servizi aggiuntivi alla fruizione coerenti con le finalità istituzionali dell'area protetta (aziende con il marchio dell'area protetta, operatori della Carta Europea del Turismo Sostenibile - CETS, guide ufficiali del parco e dell'area marina protetta, prodotti tipici, ecc.).

Accessibilità e Fruizione georeferenziata:

- Percorsi e servizi per diversamente abili: l'applicazione, mostra su una mappa dedicata i percorsi dedicati ai disabili;
- Audioguide/AR. Scenario QRCode: il turista avrà la possibilità di ascoltare o visualizzare informazioni relative ai punti di interesse, anche attraverso sistemi di realtà aumentata.
- VR (Realtà Virtuale): possibilità di effettuare un tour virtuale dell'area protetta con *cardboard* o visori VR.
- *Alertmessage*: i gestori dell'area protetta possono inviare notifiche *push* mirate ai visitatori o ad un gruppo ristretto di essi.
- *Gamification*: possibilità di stimolare un comportamento attivo e misurabile da parte dei visitatori.

Gestione della fruizione dell'area protetta:
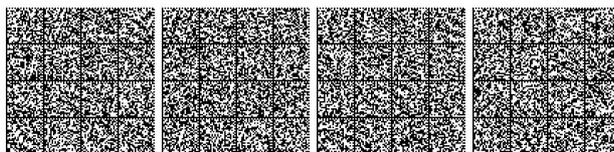
- Tracciamento dei flussi di visitatori, di soggetti transitanti e dei flussi di trasporto: appreal time e storico: l'app traccia periodicamente in background e in foreground la posizione tramite GPS.
- Analisi big data - small data: l'app invia informazioni provenienti dai visitatori, come la posizione GPS, per effettuare una analisi dei dati.
- Gestione dei servizi a pagamento (tasse di sbarco, ormeggio, biglietti ingresso e trasporto, ecc.);
- Segnalazioni e database specie aliene (foto, video, posizione);

Post-visita:
- *Customer care*.

Il portale Naturaitalia.it, contenente informazioni sulla biodiversità con riguardo anche allo stato di conservazione di habitat e specie del sistema delle aree nazionali protette, è implementato attraverso lo sviluppo di una piattaforma *cloud* e integrato con i dati acquisiti anche con il supporto dell'applicazione ed a sua volta fornirà dati e informazioni utilizzati dall'applicazione per la fornitura dei servizi sopra indicati.

1.2.2. Fornitura dei sistemi e infrastrutture ai parchi nazionali e alle aree marine protette, formazione e assistenza tecnica

I sistemi e le infrastrutture necessarie all'utilizzo dei servizi digitali individuati sono forniti ed installati, nei parchi nazionali e nelle aree marine protette, a cura del Ministero della transizione ecologica.

Il MiTE, nell'ambito dei termini di durata dell'Investimento, assicura un'adeguata formazione e addestramento del personale dei parchi nazionali e delle aree marine protette sull'uso delle tecnologie messe a disposizione.

E' altresì garantita assistenza tecnica e supporto operativo per l'inserimento dei dati e il loro utilizzo e nei nuovi sistemi informatici.

1.2.3. Ruolo dei parchi nazionali e delle aree marine protette nella gestione dei servizi digitali per i visitatori

I parchi nazionali e le aree marine protette, nel fornire servizi digitali agli utenti delle tipologie descritte al precedente punto 1.2.1, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i sistemi digitali per i visitatori oggetto di fornitura o di adeguamento previsti dal presente progetto.

I parchi nazionali e le aree marine protette sono responsabili dell'inserimento e dell'aggiornamento dei contenuti informativi nell'Applicazione e sul portale Naturaitalia.it.

Sono responsabili altresì della certificazione dei contenuti inseriti in base alla vigente normativa nonché dell'adeguamento ai principi della Direttiva INSPIRE.

2 3.2.c) DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I SERVIZI FORNITI DALLE AREE PROTETTE - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

2.1 Sfide e obiettivi

L'obiettivo è di sviluppare servizi digitali a supporto delle funzioni amministrative svolte dagli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree marine protette e rivolte sia alla popolazione residente che ai fruitori.

Attualmente, in ogni area protetta, a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche di naturalità e antropizzazione, vi è un notevole impegno del personale dell'ente gestore per acquisire, istruire e concludere le procedure tecnico-amministrative relative al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta, nonché alle valutazioni di incidenza per gli interventi nei "siti Natura 2000" (VINCA).

Molte di queste procedure prevedono prescrizioni dettagliate, a volte complesse, per la particolare attenzione che gli interventi nelle aree protette richiedono a causa dei possibili impatti su flora, fauna, habitat e specie protette, paesaggio e ambiente.

Spesso, le analisi effettuate a supporto degli interventi richiesti sono carenti e l'ente gestore è necessariamente costretto a richiedere integrazioni progettuali e/o effettuare sopralluoghi e/o prevedere il contributo di più soggetti con ruoli specialistici, come l'ufficio legale, il Corpo Forestale dei Carabinieri e la Capitaneria di Porto, al fine di produrre una decisione completa e coerente. Inoltre, i pareri e le autorizzazioni dell'Ente gestore sono propedeutici alla prosecuzione o alla definizione di procedure svolte da altri enti e quindi costituiscono un onere burocratico per il cittadino dell'area protetta, spesso non facile da affrontare e risolvere con tempi certi.

Nell'ambito delle azioni finalizzate al rafforzamento dei processi di digitalizzazione, semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative, la linea di intervento supporta i soggetti gestori delle aree protette nazionali nello sviluppo di strumenti comuni ed innovativi, con l'obiettivo di snellire i procedimenti, ridurre i tempi di istruttoria, dare certezza ai cittadini ed alle imprese sui termini delle proprie istanze, ottimizzando, in modo significativo, la gestione e le risorse a disposizione dei parchi nazionali e delle aree marine protette.

2.2 Servizi digitali per la semplificazione amministrativa a supporto dei Parchi nazionale e delle Aree marine protette

2.2.1. Struttura della semplificazione amministrativa

Il Ministero della transizione ecologica, in qualità di soggetto attuatore, mediante la società SOGEI-Società Generale d'Informatica S.p.A. ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 31 Maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 Luglio 2021 n. 108 e della Circolare n. 6 MEF RGS – Prot. 12114 del 24/1/2022, provvede, in collaborazione con i parchi nazionali e le aree marine protette, a sviluppare almeno quattro dei seguenti servizi digitali per ciascun Parco Nazionale ed Area Marina Protetta:

- presentazione di istanze *on line*;
- accesso tramite i sistemi di riconoscimento SPID, CIE e CNS;
- interoperabilità con gli sportelli unici SUAP e SUET;
- monitoraggio dei tempi del procedimento;
- gestione dei periodi di sospensione;
- visualizzazione dello stato della pratica;
- trasmissione dell'esito e, in caso di accoglimento della pratica, messa a disposizione della documentazione richiesta;
- gestione del procedimento di rigetto della pratica.

L'intervento prevede la standardizzazione dei sistemi informatici nuovi e di quelli esistenti, assicurando un'omogeneizzazione della qualità dei servizi a favore dei cittadini e degli operatori economici nel territorio delle aree protette nazionali attraverso la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle procedure. In particolare, tutti i servizi destinati agli utenti, di qualsiasi natura, sono creati in modo che possano essere fruiti digitalmente. L'azione di miglioramento punta sulla centralità dell'esperienza e dei bisogni dell'utente e, attraverso l'impiego di moderne architetture e infrastrutture, mira a garantire l'accessibilità e l'interoperabilità di dati e servizi. Il processo di automazione è teso al ripensamento e all'efficientamento dei processi in ottica digitale.

Tale soluzione si basa sui seguenti tre principi:

- coniugare semplificazione e digitalizzazione
- garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi
- semplificare non più per singolo adempimento amministrativo ma in un'ottica di sistema

L'obiettivo è:

- contribuire all'armonizzazione e alla razionalizzazione dei processi, assecondando, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, percorsi ispirati a perseguire l'interesse pubblico e della collettività ad avere procedimenti semplificati che possano rendere più facile la vita dei cittadini e delle imprese;

- dare continuità ma soprattutto completa attuazione agli interventi che sono stati realizzati negli ultimi anni nella riduzione degli oneri amministrativi, nella individuazione dei regimi autorizzatori, nella standardizzazione della modulistica, anche favorendo lo sviluppo di comportamenti coerenti e proattivi degli attori coinvolti.

Il processo di semplificazione prevede l'uso delle risorse tecnologiche, come supporto strumentale all'attività amministrativa, e incide al contempo sul modo di strutturare i procedimenti amministrativi, attraverso l'elaborazione di moduli uniformi per la presentazione di istanze, la gestione di un fascicolo elettronico, l'utilizzo di modalità di comunicazione telematiche, e infine attraverso percorsi di formazione on site.

2.2.2 Fornitura dei sistemi e infrastrutture ai parchi nazionali e alle aree marine protette, formazione e assistenza tecnica

I sistemi e le infrastrutture necessarie all'utilizzo dei servizi digitali individuati sono forniti ed installati, nei parchi nazionali e nelle aree marine protette, a cura del Ministero della transizione ecologica.

Il MiTE, nell'ambito dei termini di durata dell'Investimento, assicura un'adeguata formazione e addestramento del personale dei parchi nazionali e delle aree marine protette sull'uso delle tecnologie messe a disposizione.

E' altresì garantita assistenza tecnica e supporto operativo per l'inserimento dei dati e il loro utilizzo e nei nuovi sistemi informatici.

2.2.3. Ruolo dei parchi nazionali e delle aree marine protette nella gestione dei servizi digitali per la semplificazione amministrativa

I parchi nazionali e le aree marine protette, nel fornire servizi digitali agli utenti delle tipologie descritte al precedente punto 2.2.1, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i sistemi digitali di semplificazione amministrativa oggetto di fornitura o di adeguamento previsti dal presente progetto.

Sono responsabili altresì della certificazione dei contenuti inseriti in base alla vigente normativa nonché dell'adeguamento ai principi della Direttiva INSPIRE.

3. INDICATORI

Al fine di verificare il raggiungimento delle finalità dell'Investimento attraverso l'utilizzo dei servizi digitali sviluppati, è realizzata ed utilizzata la raccolta di dati sui seguenti indicatori, distinta per ciascun Parco Nazionale ed Area Marina Protetta:

- Numero di utenti dei servizi, distinto per tipologia di servizio;
- Grado di soddisfazione degli utenti, distinto per tipologia di servizio;

4. DISPOSIZIONI COMUNI E TEMPI DI ATTUAZIONE

4.1 Il Ministero della transizione ecologica provvede allo sviluppo ed all'attivazione presso i Parchi Nazionali e le Aree Marine Protette dei servizi digitali di cui alla presente Direttiva, tra il secondo trimestre del 2022 e il quarto trimestre del 2023, in linea con i traguardi e gli obiettivi previsti dalla Decisione di esecuzione n. 10160/2021del Consiglio Europeo di approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

4.2 I parchi nazionali e le aree marine protette, in qualità di soggetti beneficiari, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'avvenuta attivazione dei servizi digitali di cui al punto 1 e al punto 2 della presente direttiva, ne garantiscono l'applicazione e sono tenuti al loro esclusivo utilizzo nella fornitura dei servizi digitali previsti.

4.3 Il Ministero della transizione ecologica, in qualità di soggetto attuatore, provvede al monitoraggio e al controllo sul corretto utilizzo, sulla gestione e sull'aggiornamento dei servizi digitali per i visitatori e per la semplificazione amministrativa.

4.4 I soggetti beneficiari provvedono a predisporre e a trasmettere al Ministero della transizione ecologica una relazione annuale contenente ogni elemento atto a dimostrare il miglioramento dei servizi per i visitatori e per gli utenti dei parchi nazionali e delle aree marine protette, utilizzando in particolare gli indicatori previsti al punto 3.

5. ASPETTI TRASVERSALI DELL'INVESTIMENTO

5.1 "*Do No SignificantHarm*" (DNSH) - NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No SignificantHarm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (*Green Deal* europeo).

In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

La conformità con il principio del DNSH è stata illustrata per l'investimento "Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette" già in sede di predisposizione del PNRR, tramite le schede di auto-valutazione standardizzate (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza).

In particolare, le linee d'intervento 3.2.b "Servizi digitali ai visitatori" e 3.2.c "Semplificazione amministrativa" dell'investimento 3.2 "Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette" sono state associate a un rischio limitato di danno ambientale. Pertanto, si applicano i requisiti minimi per il rispetto del principio DNSH (cd. Regime 2), così come previsti dalla "Guida operativa per il rispetto del
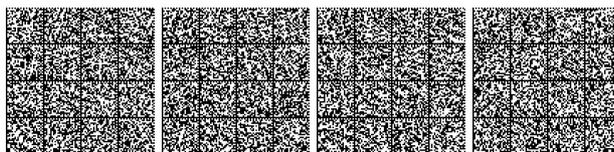
principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", di cui alla Circolare n.32 MEF RGS – Prot. 309464 del 30/12/2021.

Il Ministero della transizione ecologica assicura il rispetto dei suddetti requisiti minimi fino al completamento della realizzazione degli interventi e, a tal fine, esplicita gli elementi essenziali necessari nei decreti di finanziamento e negli specifici documenti tecnici di gara.

5.2 Quota SUD

Per le linee di intervento 3.2.b "Servizi digitali ai visitatori" e 3.2.c "Semplificazione amministrativa" di cui alla presente Direttiva, non si prevede un vincolo di destinazione delle risorse per il SUD, in quanto si stratta di investimenti a favore di tutto il sistema delle aree protette nazionali. I servizi digitali hanno carattere unitario e nazionale e sono sviluppati e forniti da Ministero secondo un obiettivo di standardizzazione e rafforzamento della digitalizzazione dell'attività amministrativa e di miglioramento della fruizione turistica a supporto degli enti gestori delle aree protette nazionali.

5.3 Principio "Pari Opportunità"

Non applicabile.

5.4 Notifica UE Aiuti di Stato

Non applicabile.

22A03719

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 maggio 2022.

Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà», e, in particolare, l'art. 10 in materia di ISEE precompilato, componenti della dichiarazione sostitutiva unica che restano autodichiarate e aggiornamento della situazione economica mediante l'ISEE corrente;

Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e, in particolare, l'art. 5 che apporta modificazioni all'art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», e, in particolare, l'art. 11, comma 2, lettera *d)*, che apporta ulteriori modificazioni all'art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, recante «Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS», adottato ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 147 del 2017;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, in virtù del quale il dichiarante accede direttamente alla DSU precompilata identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2021, recante «Disciplina delle modalità estensive dell'ISEE corrente», attuativo dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2017;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»;

Visto in particolare l'art. 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*nonies*, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete;
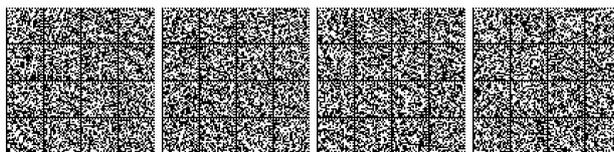
Visto l'art. 64, comma 2-*nonies*, del decreto legislativo n. 82 del 2005, secondo cui l'accesso di cui al comma 2-*quater* può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi;

Visto l'art. 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in virtù del quale ai fini dell'attuazione dell'art. 64, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 82 del 2005, è fatto divieto ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto in particolare l'art. 2-*ter* del decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in virtù del quale la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento UE 2016/679 è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali;

Considerata l'opportunità di introdurre meccanismi di semplificazione al fine di incrementare la diffusione della DSU precompilata;

Ravvisata la necessita di prevedere, in alternativa agli elementi di riscontro da parte del dichiarante, la possibilità che i componenti maggiorenni autorizzino la precompilazione dei propri dati, mediante accesso diretto al sistema ISEE precompilato con la propria identità digitale, ossia SPID di 2 livello, CIE o CNS;

Considerato che la previsione di un sistema alternativo all'inserimento degli elementi di riscontro è funzionale alla semplificazione e potenziamento dell'ISEE precompilato e garantisce altresì un maggiore livello di sicurezza di accesso mediante la previsione di una autenticazione «forte» dell'utente;

Acquisito il parere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale reso in data 30 marzo 2022;

Acquisito il parere dell'Agenzia delle entrate reso in data 31 marzo 2022;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 28 aprile 2022

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019

Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera *l)* sono aggiunte le seguenti:

«*m)* "CIE": carta di identità elettronica;

n) "CNS": carta nazionale dei servizi.»;

b) all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, il punto 2) è sostituito dal seguente: «CIE ovvero CNS;»;

c) all'art. 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In alternativa all'indicazione degli elementi di riscontro di cui al comma 2, lettera *b)*, l'accesso del dichiarante è consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne accede al Sistema informativo dell'ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati. In tale ipotesi, a seguito dell'autorizzazione da parte di tutti i componenti maggiorenni, l'Agenzia delle entrate fornisce ad INPS i dati utili per la predisposizione della DSU precompilata».

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 12 maggio 2022

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1698

22A03721

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 marzo 2022.

Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
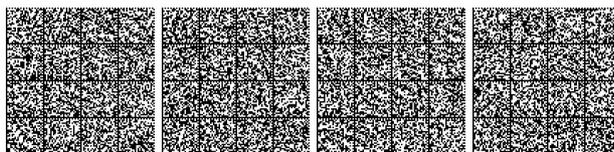
2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti il giorno gennaio 2021 al n. 14 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2021, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»);

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del menzionato decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
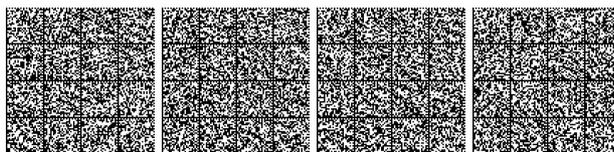
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (tabella *A)*, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*, che assegna al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di euro 1.500.000.000,00 per la realizzazione di un «Parco agrisolare» nell'ambito della missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», investimento 2.2 «Parco agrisolare»;

Vista la misura M2C1 – Investimento 2.2 «Parco agrisolare» che prevede, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro, «il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.»

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, per la misura M2C1 - investimento 2.2 «Parco agrisolare»:

il *target* M2C1-4, da conseguire entro il 31 dicembre 2022: «Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari ad almeno al 30 per cento delle risorse finanziarie assegnate all'investimento»;

il *target* M2C1-5, da conseguire entro il 31 dicembre 2023: «Devono essere individuati i progetti beneficiari con un valore totale pari ad almeno il 50 per cento delle risorse finanziarie assegnate all'investimento»;

il *target* M2C1-6, da conseguire entro il 31 dicembre 2024: «Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari al 100 per cento delle risorse finanziarie assegnate all'investimento»;

il *target* M2C1-9, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno 375 000 kW di capacità di generazione di energia solare installata»;

Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

Visto l'accordo, denominato *Operational arrangement* (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II che riportano per il *target* M2C1-4:

nel campo meccanismo di verifica «la pubblicazione del decreto, che assegna almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie totali, sul sito *web* dell'autorità esecutiva - https://www.politicheagricole.it/ -. Il decreto individua i beneficiari di tali risorse finanziarie e vengono fornite copie degli inviti a presentare proposte.»

nel campo ulteriori specificazioni: «Gli investimenti saranno attuati mediante inviti a presentare proposte allo scopo di garantire l'uso efficiente, efficace e pieno delle risorse finanziarie»;

Visto l'avviso di consultazione tecnica «PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - componente C1 - "Economia circolare e agricoltura sostenibile" - investimento 2.2 – "Parco agrisolare"»,
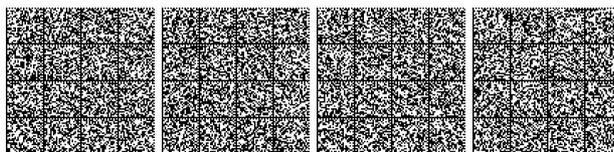
pubblicato sul sito internet del Ministero fino al 31 dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di riferimento in merito alla realizzazione dell'investimento di che trattasi e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse, onde costruire efficaci dispositivi di attuazione dello stesso;

Preso atto delle risultanze delle consultazioni di cui al suddetto avviso di consultazione, di cui si è tenuto conto nella predisposizione del presente decreto e nella definizione dell'avviso di partecipazione, da emanarsi a seguito della ricezione, da parte della Commissione europea, dell'autorizzazione sul regime di aiuto;

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) e, in particolare, i punti (135), (137 lettera *b)*, (143 lettere b e *c)*, (144), dal (165) al (173);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, con incluso l'allegato 1 per definizione delle piccole e medie imprese;

Visti, in particolare, gli articoli 38 e 41 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014 «*General Block Exemption Regulation*» (GBER);

Visto il regolamento UE 2020/972 del 2 luglio 2020 che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validità del regolamento stesso al 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Atteso che il presente intervento fornisce un importante contributo al clima, come da allegato VI del regolamento UE 2021/241, e che nell'ambito della misura saranno selezionati progetti coerenti con i campi di intervento 029 (energia rinnovabile solare) e 024 (efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno);

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

b) Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione *di)* una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

c) DNSH: principio «*Do No Significant Harm*», sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente;

d) Fondo di rotazione del *Next Generation* EU-Italia: fondo di cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) Frode: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la «frode» in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

f) Frode sospetta: irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, punto *a)*, della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

g) GBER: regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
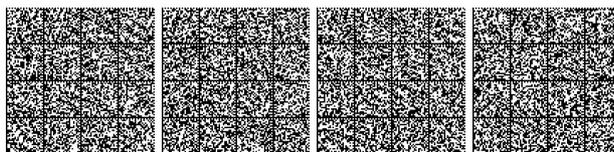
h) GDPR: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

i) Giovane agricoltore: come definito al punto (35)29 degli orientamenti;

j) Impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;

k) Intervento: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.2, oggetto del presente decreto, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un codice unico di progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

l) Milestone (lett. «pietra miliare»): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

m) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

n) Missione: risposta, organizzata secondo macroobiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti;

o) Orientamenti: orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

p) Piattaforma informatica: piattaforma telematica allestita *ad hoc* per la raccolta delle domande di partecipazione;

q) PNRR (o Piano): Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM(2021) 344);

r) Proposta: iniziativa presentata dal soggetto beneficiario avente ad oggetto la realizzazione di un intervento principale (l'installazione di pannelli fotovoltaici) e, unitamente a tale attività, l'eventuale realizzazione di uno o più interventi di riqualificazione delle strutture oggetto di intervento finalizzate al conseguimento di un maggior livello di efficientamento energetico attraverso la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente, sostituito con più efficienti e sicuri sistemi di isolamento e/o il miglioramento della coibentazione e dell'areazione delle coperture oggetto di intervento ciò in quanto connesse al conseguimento di una maggiore efficienza energetica. L'iniziativa potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della misura oggetto del presente decreto, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo stesso;

s) Provvedimenti: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto o, sulla base dell'atto di regolazione dei rapporti con il Ministero, emanati dal soggetto gestore;

t) RPD: responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 del GDPR;

u) RUP: Responsabile unico del procedimento, *ex* art. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

v) Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

w) Settore agricolo: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli di cui ai punti (35)2, (35)10, (35)11 degli orientamenti;

x) Soggetto beneficiario: l'impresa del settore agricolo e agroalimentare, rientrante nelle categorie di cui all'art. 4 del presente decreto, che realizza gli interventi di cui al presente decreto, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo;

y) soggetto attuatore: Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., cui è affidata la gestione della misura mediante atto che ne regola i rapporti con il Ministero;

z) Target: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura «Parco agrisolare», missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, come meglio disciplinati al successivo comma 4 del presente articolo.

2. L'investimento persegue l'obiettivo di creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico di cui al punto (143) degli orientamenti.

3. Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva

non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.

4. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;

b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nell'avviso da emanarsi in conformità alle previsioni dell'art. 13.

6. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a: *i)* attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; *ii)* attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; *iii)* attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico ; *iv)* attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

7. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse e, in particolare:

a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;

b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

c) i criteri di verifica e le modalità di concessione dell'aiuto.

8. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, oltre a quanto previsto nel presente decreto, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, le modalità concrete per assicurare il rispetto del principio «non arrecare danno significativo», i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione (anche al fine di favorire l'accesso delle aziende agricole di produzione primaria alla misura del presente decreto), le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonché ogni altro elemento applicativo o integrativo derivante dagli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea e, in particolare, dalla decisione di cui all'art. 13 del presente avviso.

9. I Provvedimenti forniscono inoltre al soggetto attuatore, in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori specificazioni sulle modalità:

a) per garantire il pieno rispetto dei *target* e del cronoprogramma della misura;

b) per la rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti;

c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati, nonché per garantire l'assenza di doppio finanziamento;

d) per la rendicontazione delle spese nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato;

e) per la rendicontazione del contributo al conseguimento di *milestone* e *target* nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR;

f) per garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione.

Art. 3.

Risorse

1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, missione 2, componente 1, investimento 2.2.

2. Una quota di risorse, pari a 1.200 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'allegato A, tabella 1A, del presente decreto. La restante quota di risorse, pari a 300 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'allegato A, tabelle 2A e 3A, del presente decreto.

3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40 per cento delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
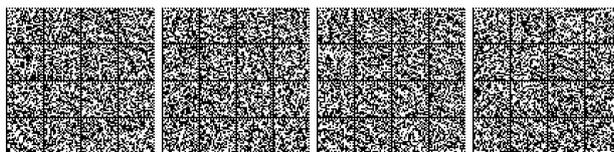
5. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle regioni di cui al precedente comma 4 non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari:

a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13;

c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC);

f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento GBER.

Art. 5.

Criteri ed entità dell'aiuto

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabelle 1A e 2A;

b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabella 3A.

2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale con le seguenti intensità di aiuto rispetto alla spesa ammessa:

a) per le aziende agricole attive nella produzione primaria: le intensità di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 1A, con le maggiorazioni di cui alla medesima tabella;

b) per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: le intensità di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 2A;

c) per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: le intensità di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 3A, con le maggiorazioni di cui alla medesima tabella.

3. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità e i limiti definiti dall'avviso di cui all'art. 13.

4. La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00, nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo soggetto beneficiario.

Art. 6.

Interventi e spese ammissibili

1. Gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o

più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

a) rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso, l'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;

b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria.

2. In tutti i casi innanzi elencati, gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo all'ambiente».

3. Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

acquisto e posa di moduli fotovoltaici, *inverter*, *software* di gestione, ulteriori componenti di impianto;

sistemi di accumulo;

fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;

costi di connessione alla rete;

fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a colonnina, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell'avviso di cui all'art. 13;

b) per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria):

demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.

4. Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili - nei limiti massimi indicati al precedente comma 3 - le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all'impresa.

5. Non sono ammissibili i seguenti costi:

a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;

b) acquisto di beni usati;

c) acquisto di beni in *leasing*;

d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;

e) acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;

f) lavori in economia;

g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;

h) prestazioni gestionali;

i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;

j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;

k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

Per gli ulteriori dettagli in materia si rimanda al menzionato avviso.

6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

7. Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento della circolare n. 32/2021, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)», come specificato nell'avviso da emanare ai sensi del successivo art. 13.

8. È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall'amianto (e, se del caso, dall'eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.
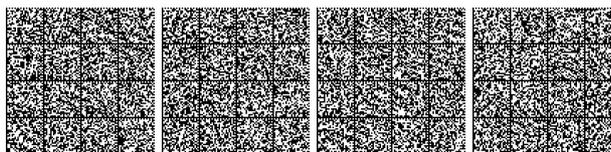
9. È ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

10. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.

Art. 7.

Procedura di richiesta del contributo

1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, nelle modalità e nei termini fissati nei provvedimenti e nell'avviso di cui all'art. 13 del presente decreto, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, pena l'irricevibilità della domanda.

2. Con i provvedimenti è stabilita la data di apertura e chiusura per la presentazione delle domande.

3. Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate personalmente dai soggetti beneficiari o per il tramite dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati, come disciplinati dall'avviso di cui all'art. 13.

4. Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) modulo informatizzato con anagrafica del soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell'intervento, richiesta di contributo, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

b) relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente:

descrizione del sito e dei lavori oggetto dell'istanza di contributo;

stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di intervento come elencate all'art. 6;

cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR;

descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzatiper ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, come meglio specificato nell'avviso di cui al successivo art. 13;

visura del catasto fabbricati;

documentazione atta all'identificazione del fabbricato;

dossier fotografico *ante operam* per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione della domanda;

ogni altra richiesta presente nella modulistica del soggetto attuatore e disciplinata nei provvedimenti e nell'avviso di cui all'art. 13.

5. Le autorizzazioni *ex lege*, eventualmente necessarie, distinte per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate al soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima erogazione finanziaria, come disciplinata al successivo art. 10.

Art. 8.

Istruttoria delle domande e criteri

1. Il soggetto attuatore procede alla verifica di ammissibilità delle domande secondo le modalità e i criteri stabiliti nei provvedimenti.

2. Sulla base delle informazioni contenute nelle domande ricevute ai sensi dell'art. 7, il soggetto attuatore provvede a redigere l'elenco dei potenziali destinatari delle risorse, con specificazione del contributo da ciascuno richiesto.

3. Sui siti del Ministero e del soggetto attuatore è pubblicato l'elenco dei soggetti beneficiari ammessi al contributo.

Art. 9.

Realizzazione degli interventi

1. I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro diciotto mesi dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 8, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all'approvazione a cura del soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

2. Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano.

3. Nel caso di interventi che non rispettino le suddette condizioni, il contributo assegnato verrà revocato integralmente e la parte già erogata dovrà essere restituita ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 10.

Modalità di erogazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda.

2. L'erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.

3. L'ammontare massimo del contributo è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un'anticipazione fino al trenta per cento, a fronte della
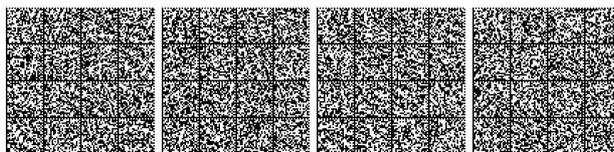
presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

4. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero, tramite il sistema informativo, entro trenta giorni dall'inizio dell'intervento, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:

a) idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;

b) documentazione di legge per le verifiche antimafia;

c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;

d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5 per cento dell'investimento ammesso.

5. Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento:

a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero al fine di dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili, effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'avviso;

c) una rendicontazione del contributo fornito dal progetto al conseguimento dei *target* associati all'investimento;

d) documentazione di legge per le verifiche antimafia.

6. L'erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, avverrà entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa.

7. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine massimo di dieci giorni solari e consecutivi.

8. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

9. Sia le integrazioni attinenti ai giustificativi di spesa e di pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti ad esempio la relazione tecnica, gli allegati richiesti ed altri ancora) dovranno essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di ricezione della richiesta di modifica.

10. In ogni caso, l'erogazione del finanziamento è subordinata:

a) all'approvazione, da parte delle competenti autorità in materia urbanistica, del progetto presentato dal soggetto beneficiario;

b) alla verifica, in capo al medesimo soggetto, della regolarità contributiva e fiscale;

c) all'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto;

d) all'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

11. Resta inteso che l'erogazione del contributo in favore dei soggetti beneficiari è subordinata all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero e all'adozione, da parte della Commissione europea, della decisione con cui autorizza il regime di aiuto.

12. Il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria e amministrativa relativa alla realizzazione degli interventi finanziati sono effettuati sulla base di dati forniti dai soggetti beneficiari, secondo le modalità che saranno definite nell'avviso di cui all'art. 13, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

Art. 11.

Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli *de minimis*, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.
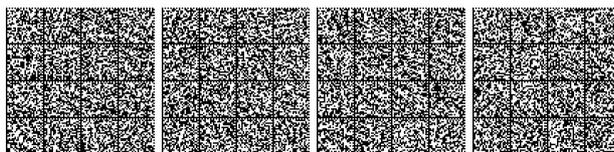
2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.

Art. 12.

Controlli e revoche

1. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto attuatore, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento ed il mantenimento in efficienza e in esercizio gli interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione.

2. In relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, il Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatticomunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;

c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;

d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali indicati al precedente art. 9;

e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate nell'avviso di cui all'art. 13, relative al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo»;

f) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

g) esito negativo dei controlli;

h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione del finanziamento;

i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti.

3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge.

4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformità col regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.

Art. 13.

Avviso di adesione, entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, di cui all'allegato A al presente decreto, tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, sarà emanato l'avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.

2. Le agevolazioni concesse in conformità all'allegato A del presente decreto, tabella 3A, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187 e sue successive modificazioni.

3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui all'allegato A del presente decreto, tabella 3A, sono inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

Art. 14.

Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero http://www.politicheagricole.it/ ai sensi della sezione 3.7, punto (128), degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1, del GBER. Le informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.7, punto (131), degli orientamenti e all'art. 9, comma 4, del GBER.

2. All'espletamento delle attività connesse al presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 636

ALLEGATO *A*

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 72 e da 134 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

L'investimento è realizzato nelle aziende agricole da uno o più Soggetti beneficiari e riguarda un bene materiale utilizzato da uno o più Soggetti beneficiari. L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'Unione;
c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

SPESE AMMISSIBILI	INTENSITÀ MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE	
	Regioni meno sviluppate e tutte le Regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27*	Altre Regioni
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	50%	40%

2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	50%	40%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.	50%	40%

Le aliquote di aiuto su indicate possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

* Ai fini del presente Allegato, Tabelle 1A, 2A e 3A, si intendono per Regioni meno sviluppate le seguenti:

ITF2	Molise
ITF3	Campania
ITF4	Puglia
ITF5	Basilicata
ITF6	Calabria
ITG1	Sicilia
ITG2	Sardegna
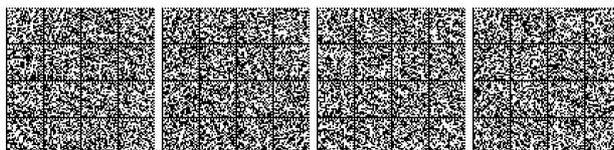
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 72 e da 165 a 173 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

SPESE AMMISSIBILI	**INTENSITÀ MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE**	
	Regioni meno sviluppate e tutte le Regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % dellamedia del PIL dell'UE-27 *	Altre Regioni
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili.	50%	40%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.	50%	40%
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1)e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità.	50%	40%
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizionedi brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	50%	40%

Tabella 3A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 38 – Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per la realizzazione di nuovi impianti (attività principale). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

I **costi ammissibili** sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in relazione alla specifica situazione dell'edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel decreto e nell'Avviso di partecipazione.	**INTENSITÀ MASSIMA DELL'AGEVOLAZIONE**
Tali costi sono determinati come segue: - impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe: i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili; - il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l'efficienza energetica. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.	30 % dei costi ammissibili

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

- 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lett. a) del Trattato.

22A03720
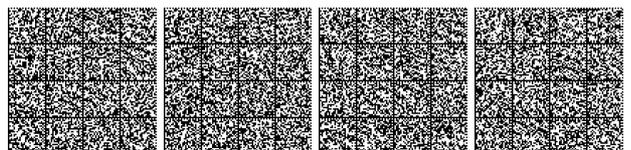
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 giugno 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Fluxum», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 454/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)» e in particolare l'allegato 2 che riporta il Prontuario della distribuzione diretta (PHT), pubblicata nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina A.I.C./N n. 1173 del 30 ottobre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2002; la determina V&A/N n. 1558 del 19 luglio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2010;

Vista la determina AIFA n. 472 del 5 marzo 2019 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 2019 che ha prorogato la validità dell'accordo sottoscritto il 28 settembre 2015, in attuazione dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158/2012 che prevedeva, per «Fluxum» la conferma del *payback* annuale riferito all'anno 2017, pari a euro 140.000 a partire dal 1° gennaio 2018;

Vista la domanda presentata in data 8 febbraio 2021, con la quale la società Alfasigma S.p.a., ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Fluxum» (parnaparina sodica);

Vista la disponibilità manifestata dalla Alfasigma S.p.a. a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale relativamente al medicinale «Fluxum» (parnaparina sodica);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 6-9 e 12 aprile 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21-23 e 28 marzo 2022;
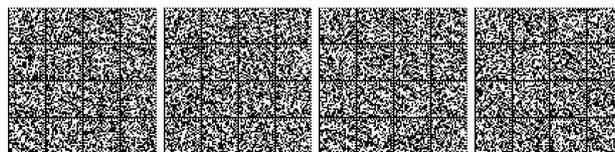
Vista la delibera n. 23 del 28 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale FLUXUM (parnaparina sodica) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezioni:

«3.200 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe - A.I.C. n. 026270076 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 15,66;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 25,84;

«4.250 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe - A.I.C. n. 026270088 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 19,82;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,71;

«6.400 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe - A.I.C. n. 026270090 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 24,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 40,48;

«8.500 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe - A.I.C. n. 026270114 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 10,26;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,93;

«8.500 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe - A.I.C. n. 026270126 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 30,78;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 50,80;

«12.800 U.I. AXA soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe - A.I.C. n. 026270138 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 15,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 25,48.

Viene eliminato il *payback* annuale di euro 140.000,00.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fluxum» (parnaparina sodica) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03725

DETERMINA 20 giugno 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Normix», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 455/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia

italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021, con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE)»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto del Ministero della salute del 20 dicembre 2002, dal titolo: «Elenco dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Ministero della salute 27 settembre 2002, recante la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 200 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2002, e successive modificazioni» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003 (Prontuario farmaceutico nazionale 2003);

Vista la domanda presentata in data 8 settembre 2020, con la quale la società Alfasigma S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Normix» (rifaximina);

Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della società Alfasigma S.p.a. in data 6 luglio 2020, per una rinegoziazione del medicinale «Normix» (rifaximina) - procedura 15605;

Vista la disponibilità manifestata dalla Alfasigma S.p.a. a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale relativamente al medicinale «Normix» (rifaximina);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica espresso nella seduta dell'8-11 febbraio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21-23 e 28 marzo 2022;

Vista la delibera n. 23 del 28 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale NORMIX (rifaximina), è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione:

«200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 025300029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,85;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,65.

Confezione:

«2 g/100 ml granulato per sospensione orale» flacone da 60 ml - A.I.C. n. 025300043 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,93;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,83.

Per la confezione «200 mg compresse rivestite con film - 12 compresse», avente A.I.C. n. 025300029, le condizioni di prezzo sono rimaste invariate.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.
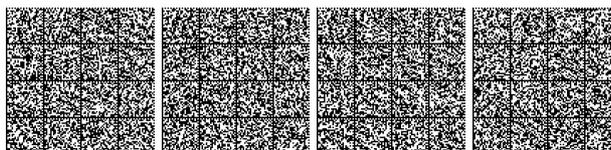
Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Normix» (rifaximina), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03726

DETERMINA 20 giugno 2022.

Integrazione della determina n. 426/2022 del 30 maggio 2022, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Vildagliptin Sandoz», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 471/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 426/2022 del 30 maggio 2022, concernente «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale «Vildagliptin Sandoz», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 10 giugno 2022;

Considerato che occorre integrare la determina suddetta, per mancata classificazione della confezione con A.I.C. n. 044763074;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Integrazione della determina AIFA n. 426/2022 del 30 maggio 2022

È integrata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 426/2022 del 30 maggio 2022, concernente «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VILDAGLIPTIN SANDOZ, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 10 giugno 2022.

Successivamente alla descrizione della confezione con codice A.I.C. n. 044763098 e prima del paragrafo relativo a «Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.»

aggiungasi la seguente dicitura:

confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044763074 (in base 10) ;

classe di rimborsabilità: C.
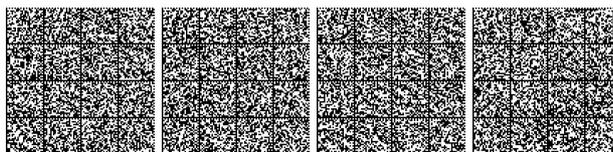
Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03728

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 14 aprile 2022.

Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegnazione di risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi *ex* articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120. (Delibera n. 8/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3, che specificano le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183 del 1987, che istituiscono, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF/RGS), il Fondo di rotazione e ne disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera *c)*, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 55-*bis*;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito *ACT)*, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe);

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 13 a 17, il quale destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (di seguito SNAI) ponendolo a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183 del 1987, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato;

Considerato che l'art. 1, comma 15, della citata legge n. 147 del 2013 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'Accordo di programma quadro (di seguito *APQ)*, di cui all'art. 2, comma 203, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente «Misure di razionalizzazione di finanza pubblica»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dal comma 670, del citato art. 1, della legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal citato Fondo di rotazione sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;
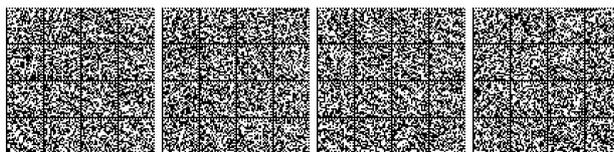
Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Viste le delibere di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 9 e 10 agosto 2016, n. 43, con le quali sono stati rispettivamente approvati gli indirizzi operativi e disposto il riparto finanziario di 90 milioni di euro stanziati dalla legge n. 147 del 2013, nonché il riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge n. 190 del 2014, per il rafforzamento della SNAI;

Vista la successiva delibera di questo Comitato 7 agosto 2017, n. 80, con la quale è stato disposto il riparto finanziario dell'ulteriore quota di 10 milioni di euro per il rafforzamento della SNAI stanziati dalla citata legge n. 208 del 2015 e sono state adottate alcune semplificazioni del metodo «Aree interne»;

Vista la successiva delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n. 52, con la quale è stato disposto il riparto finanziario, per il triennio 2019-2021, dell'ulteriore quota di 91,18 milioni di euro stanziati dalla citata legge di bilancio 2018 per il rafforzamento della SNAI, sono state adottate alcune semplificazioni del metodo «Aree Interne» e sono stati prorogati i termini di scadenza fissati dalle citate delibere CIPE n. 43 del 2016 e n. 80 del 2017;

Vista la successiva delibera di questo Comitato 21 novembre 2019, n. 72, con la quale sono stati modificati i termini di scadenza fissati dalle precedenti delibere per la sottoscrizione degli Accordi di programma quadro finalizzati all'attuazione della SNAI, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare l'art. 58 rubricato «Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne» che, modificando l'art. 1, comma 15, della citata legge 147 del 2013, dispone che: «l'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale»;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, il quale dispone che «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353 tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'art. 4, comma 5, della medesima legge»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Ta-

bacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;
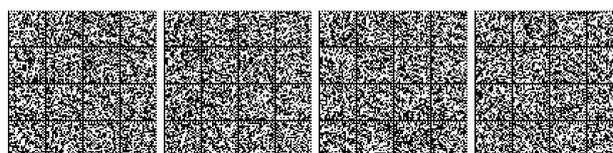
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 733-P dell'8 aprile 2022, e l'allegata proposta di delibera predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, così come integrata dalla nota 2574-P del 12 aprile 2022 del citato Dipartimento, concernente l'assegnazione di 60 milioni di euro, corrispondenti alle annualità 2021 e 2022, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi nelle aree interne del Paese, ai sensi del citato art. 4, comma 2 del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120;

Tenuto conto che, come riportato nella citata proposta di delibera per il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e successiva integrazione, il Comitato tecnico aree interne (CTAI) - al quale partecipano le regioni e le province autonome che hanno aderito alla SNAI, integrato con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (componente), il Ministero dell'interno-Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministero della transizione ecologica (componente), il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri - nella riunione del 4 aprile 2022 ha espresso l'assenso alla proposta di assegnazione di 60 milioni di euro, corrispondenti alle annualità 2021 e 2022, in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi di cui al citato art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2021, con le seguenti modalità:

una quota pari a 20 milioni di euro, corrispondente all'annualità 2021, da assegnare al Ministero dell'interno-Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per il finanziamento di interventi ricadenti in comuni classificati come «interni» in base alla mappatura delle aree interne del ciclo 2021-2027, e considerati a priorità alta, con riguardo anche alle aree naturali protette, relativi al rafforzamento di sei presidi rurali nei Comuni di Montereale (AQ), Roscigno (SA), Viggianello (PZ), Santo Stefano in Aspromonte (RC), Montemaggiore Belsito (PA), Villagrande (NU);

una quota pari 39,8 milioni di euro, corrispondente all'annualità 2022, da assegnare per il finanziamento di interventi ricadenti nelle settantadue aree interne identificate nel ciclo 2014-2020, finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi, in ragione di quote uguali di 552,778 mila euro per ciascuna area interna, salvo diverso riparto indicato da ogni regione e da ogni provincia autonoma di riferimento. Fermo restando il rispettivo importo complessivo risultante in base ai predetti criteri, entro la fase di individuazione degli interventi ogni regione ed ogni provincia autonoma possono procedere alla ripartizione di tali risorse in modo differenziato tra le aree interne che insistono nel proprio territorio, tenendo conto della diversa superficie boschiva e delle rispettive valutazioni/pianificazioni in materia;

una quota pari a 200.000 euro, corrispondente all'annualità 2022, da assegnare all'Agenzia per la coesione territoriale per la gestione di una misura di accompagnamento e di assistenza tecnica in favore dei territori coinvolti.

Considerato che, in particolare, ai fini dell'individuazione degli interventi finanziabili con l'importo di 39,8 euro milioni di euro, è stata concordata la seguente procedura:

le regioni e le province autonome, sentiti gli altri soggetti istituzionali indicati nel citato art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2021, comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia per la coesione territoriale gli interventi selezionati, indicando i soggetti attuatori, il cronoprogramma e i risultati attesi;

sugli interventi così selezionati, è resa informativa al CTAI, ai fini della successiva attivazione degli interventi.

Ritenuto opportuno procedere, nelle more della definizione, con apposita delibera di questo Comitato, delle forme e delle modalità di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della SNAI, con la presente assegnazione di risorse secondo le procedure di *governance*, gestione, controllo e monitoraggio indicate nella proposta del Ministro del sud e della coesione territoriale, vista anche l'urgenza determinata dall'approssimarsi della stagione estiva;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro degli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Sulla proposta del competente Ministro per il sud e la coesione territoriale;
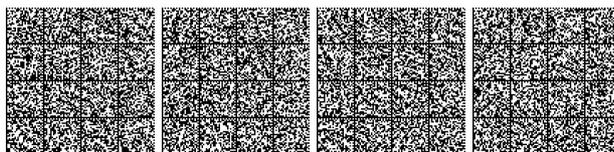
Delibera:

1. Assegnazione di risorse nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi *ex* art. 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120.

1.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, è assegnata una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a complessivi 60 milioni di euro di cui:

a) 20 milioni di euro (annualità 2021), al Ministero dell'interno-Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i seguenti interventi:

Titolo intervento	CUP	Costo intervento	Contributo richiesto
Presidio rurale VF di Montereale (AQ)	F88J22000010006	2.952.600 euro	2.952.600 euro
Presidio rurale VF di Roscigno (SA)	F95G22000000006	4.309.333 euro	4.309.333 euro
Presidio rurale VF di Viggianello (PZ)	F15G22000020006	2.900.065 euro	2.900.065 euro
Presidio rurale VF di S. Stefano in Aspromonte (RC)	F58J22000050006	2.755.760 euro	2.755.760 euro
Presidio rurale VF di Montemaggiore Belsito (PA)	F55G22000020007	4.381.685 euro	4.366.382 euro
Presidio rurale VF di Villagrande (NU)	F28J22000010006	2.715.860 euro	2.715.860 euro

b) 39,8 milioni di euro (annualità 2022), per il finanziamento di interventi ricadenti nelle settantadue aree interne identificate nel ciclo 2014-2020 in ragione di quote uguali di 552,778 mila euro per ciascuna area interna, salvo diverso riparto indicato da ogni regione e da ogni provincia autonoma di riferimento. Fermo restando il rispettivo importo complessivo risultante in base ai predetti criteri, entro la fase di individuazione degli interventi ogni regione ed ogni provincia autonoma possono procedere alla ripartizione di tali risorse in modo differenziato tra le aree interne che insistono nel proprio territorio, tenendo conto della diversa superficie boschiva e delle rispettive valutazioni e pianificazioni in materia;

c) 200.000 euro (annualità 2022), all'Agenzia per la coesione territoriale per la gestione di una misura di accompagnamento e di assistenza tecnica in favore dei territori coinvolti.

1.2 Ai fini dell'individuazione degli interventi di cui alla lettera *b)* del precedente punto 1.1 le regioni e province autonome di riferimento, sentiti gli altri soggetti istituzionali indicati dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia per la coesione territoriale gli interventi selezionati, indicando i soggetti attuatori, il cronoprogramma, i risultati attesi ed il Codice unico di progetto (CUP). Sugli interventi così selezionati è resa informativa al CTAI, ai fini della successiva attivazione degli stessi.

2. Modalità di trasferimento delle risorse e monitoraggio.

2.1 Il trasferimento delle risorse è disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dalle amministrazioni titolari sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato/Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) - direttamente in favore dei soggetti beneficiari degli interventi finanziati.

2.2 Il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGRUE provvede all'erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183 del 1987:

a titolo di anticipazione, sulla base di apposita richiesta inoltrata dalla amministrazione titolare, nei imiti di cui all'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988;

a titolo di pagamento intermedio, sulla base di apposite richieste di rimborso;

a titolo di saldo, su base di apposita richiesta, attestante l'avvenuto completamento dell'intervento, corredata da apposita relazione di chiusura da comunicare anche all'Agenzia per la coesione territoriale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione.

2.3 Le richieste di rimborso, formulate dalle amministrazioni responsabili, sono accompagnate dalle seguenti specifiche attestazioni, rese tenendo conto anche della documentazione di spesa fornita dai soggetti attuatori in sede di domanda di pagamento trasmessa all'Amministrazione titolare:

che le spese dovute nell'ambito dell'intervento sono conformi alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge;

che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della relativa documentazione giustificativa;

che sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa.
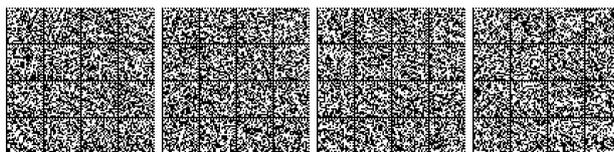
Sono considerate spese rimborsabili quelle di progettazione rientranti nei quadri economici degli interventi.

2.4 Le amministrazioni responsabili, per tutti gli interventi, assicurano il monitoraggio tramite la Banca dati unitaria IGRUE e l'adozione di sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa. Le predette amministrazioni possono, ove lo ritengano opportuno, ricorrere a sistemi di gestione e controllo già utilizzati per i programmi comunitari e/o per gli interventi della programmazione complementare finanziati con risorse nazionali.

2.5 La documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai soggetti attuatori e dalle amministrazioni responsabili e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.

2.6 Le amministrazioni responsabili assicurano, altresì, la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le stesse amministrazioni promuovono le azioni di loro competenza per il recupero e la restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamento intermedio o saldo, eventualmente rivalendosi sui soggetti attuatori.

3. Norma finale.

3.1 Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 14 aprile 2022

Il Ministro degli affari regionali e le autonomie con funzioni di Presidente
GELMINI

Il Segretario
TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1035

22A03735

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 20 giugno 2022.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;

Richiamato lo statuto dell'Università della Calabria;

Richiamato il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 9 ottobre 2021 in merito alle proposte di modifica degli articoli 1.3, 2.4, 3.2, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dello statuto;

Richiamata la delibera assunta dal senato accademico nell'adunanza del 9 ottobre 2021, con la quale sono state approvate le suddette proposte di modifica;

Richiamata la nota rettorale con la quale il testo delle modifiche precedentemente menzionate è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/89;

Richiamata la nota del Ministero dell'università e della ricerca nella quale si comunicano delle osservazioni in merito alle modifiche proposte sull'art. 8.1 dello statuto;

Richiamata la delibera assunta dal senato accademico nell'adunanza del 12 aprile 2022, con la quale sono state approvate le proposte di modifica dell'8.1 dello statuto;

Richiamato il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 14 aprile 2022 in merito alle suddette proposte di modifica;

Considerato infine, che il direttore della Direzione affari generali e attività negoziale, dott. Alfredo Mesiano, ha rilasciato parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1.3 dello statuto di Ateneo è così modificato:

«Art. 1.3 *(Attività didattica e promozione culturale)*. — 1. L'Ateneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, svolgendo l'attività didattica nei:

a) corsi di laurea;

b) corsi di laurea magistrale;

c) corsi di specializzazione;

d) corsi di dottorato di ricerca,

per i quali vengono rilasciati i relativi titoli di studio.

L'Ateneo può, inoltre, attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali vengono rilasciati i *master* universitari di primo e di secondo livello.

Sulla base di apposite convenzioni, i titoli di cui al presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente ad altri Atenei italiani o stranieri.

2. L'Università della Calabria organizza:

a) servizi di tutorato finalizzati a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere
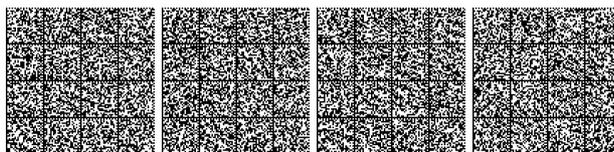
gli eventuali ostacoli a una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli studenti;

b) servizi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-laurea, nonché attività formative propedeutiche all'accertamento dell'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;

c) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo. Per la maggiore efficacia dell'attività formativa, inoltre, l'Università della Calabria eroga, secondo le procedure previste dal regolamento di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità, borse di studio post-laurea, anche tramite i suoi centri dotati di autonomia di spesa, ciascuno con i fondi di propria competenza.

3. L'Università della Calabria promuove attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

4. L'Università della Calabria persegue la qualità della formazione medica professionale, inclusa quella specialistica, caratterizzata da funzioni didattiche e clinico-assistenziali, in osservanza delle disposizioni statali e sovranazionali in materia.

5. L'Università della Calabria può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;

b) corsi di perfezionamento e aggiornamento culturale e professionale;

c) corsi di educazione e attività culturali formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, per la formazione permanente e ricorrente e per i lavoratori.

Al fine della promozione e dello svolgimento di queste attività, l'Università della Calabria può stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici e privati.».

Art. 2.

L'art. 2.4, comma 3, dello statuto è modificato come segue:

«Art. 2.4 *(Il senato accademico)*. — (...).

3. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) da quindici professori di ruolo ovvero ricercatori, eletti secondo le norme di cui al successivo art. 7.2, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo e garantire la presenza di almeno un ricercatore e almeno sette direttori di Dipartimento. L'elettorato passivo è costituito da tutti i professori e ricercatori in servizio presso l'Università della Calabria alla data di scadenza di presentazione delle candidature;

c) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, per i quali l'elettorato attivo e quello passivo coincidono;

d) da quattro rappresentanti degli studenti, il cui elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti iscritti regolarmente all'Ateneo e il cui elettorato passivo è costituito dagli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università della Calabria.

Le deliberazioni del senato accademico sono assunte secondo quanto disposto dall'art. 5.4, comma 2 del presente statuto; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Sono esclusi dall'elettorato passivo, per la carica di componenti del senato accademico, i professori, i ricercatori e i membri del personale tecnico-amministrativo che non assicurino quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

I componenti che non partecipino a più di tre adunanze consecutive del senato accademico né forniscano giustificazione ritenuta adeguata dal Presidente sono dichiarati decaduti con provvedimento del rettore (legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera *s)*).

Fanno parte del senato accademico a titolo consultivo e senza influire sul numero legale:

il pro-rettore vicario, quando non interviene in sostituzione del rettore, ai sensi dell'art. 2.2, comma 3, lettera *a)*;

il direttore generale o suo delegato, con funzioni di segretario.

Il pro-rettore delegato al centro residenziale e gli altri eventuali pro-rettori partecipano, a titolo consultivo e senza influire sul numero legale, alle sedute del senato accademico, esclusivamente per i punti all'ordine del giorno relativi alle materie ad essi affidate.

Il senato accademico dura in carica quattro anni accademici, a eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni accademici.

Tutti i componenti del senato accademico sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.».

(...).

Art. 3.

L'art. 3.2, comma 6, dello statuto è modificato come di seguito riportato:

«Art. 3.2 *(Il Dipartimento)*. — (...).

6. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) la giunta;

c) il consiglio;

d) la Commissione didattica paritetica docenti studenti.

Il direttore:

a) rappresenta il Dipartimento;

b) presiede il consiglio e la giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere;

c) promuove le attività del Dipartimento, con la collaborazione della giunta;

d) vigila sull'osservanza, nell'ambito dipartimentale, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;

e) tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università della Calabria;

f) esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.

Il direttore è eletto tra i professori ordinari e straordinari afferenti al Dipartimento.

Nel caso d'indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, o anche in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto nel regolamento di Ateneo per la predetta elezione, l'elettorato passivo per la carica di direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del consiglio di Dipartimento.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione e in caso di parità prevale il più anziano in ruolo.

Le modalità delle votazioni sono definite dal regolamento di Dipartimento. Il direttore eletto è nominato con decreto del rettore.

Il direttore dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Ferma la disposizione di cui al successivo art. 7.1, comma 6-*bis*, ove il mandato quadriennale del direttore si interrompa prima dei tre anni, si procede a nuova elezione del direttore, il cui mandato dura sino alla scadenza naturale del mandato interrotto.

Ove il mandato quadriennale del direttore si interrompa dopo i tre anni, subentra il vice-direttore sino alla scadenza naturale del mandato.

Il direttore indica un vice-direttore tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia afferenti al Dipartimento. Il vice-direttore è nominato con decreto del rettore e partecipa a solo titolo consultivo ai lavori della giunta. L'incarico di segretario ha durata quadriennale ed è attribuito dal direttore generale su proposta del direttore di Dipartimento, sentita la giunta, a un dipendente in possesso dei requisiti necessari previsti nel regolamento di Ateneo e con livello non inferiore alla categoria D.».

Art. 4.

L'art. 7.1, commi 5, 6 e 6-*bis*, dello statuto è così modificato:

«Art. 7.1 *(Norme generali per le designazioni elettive)*. — (...).

5. Nessuna designazione elettiva può essere assunta per più di due mandati consecutivi, a eccezione del rettore che dura in carica per un unico mandato.

Nel caso di cariche elettive in organi collegiali e di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

6. Una rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.

6-*bis* Per intero mandato si intende quello espletato oltre i due anni.».

Art. 5.

L'art. 8.1 dello statuto è modificato come segue:

«Art. 8.1 — 1. Al fine di consentire l'allineamento della durata dei mandati dei componenti del senato accademico, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 2.4, comma 3, in prima applicazione i mandati dei senatori accademici scadono il 31 ottobre 2025, ad eccezione della componente studentesca.

2. Per ottenere, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 3.2, comma 6, l'allineamento della durata dei mandati direttoriali a quella dei mandati senatoriali, per i direttori di dipartimento in scadenza entro il 1° novembre 2024, si procederà con elezioni suppletive al rinnovo di quei mandati, fino al 31 ottobre 2025.

3. I direttori scaduti dal secondo mandato entro il 31 ottobre 2024 possono candidarsi alle elezioni suppletive di cui al comma 2, in deroga al divieto di cui al precedente art. 7, comma 5. Per tutti i direttori rieletti, il nuovo mandato non verrà computato ai fini del predetto divieto.».

Art. 6.

Gli articoli 8.2, 8.3 e 8.4 dello statuto sono abrogati.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rende, 20 giugno 2022

Il rettore: LEONE

22A03722
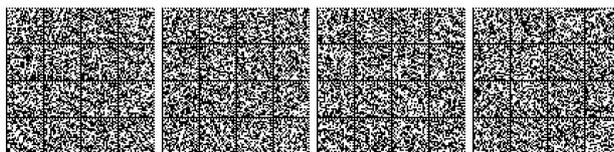
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex*-Tabacchi relativo ad aprile 2022, è pari a: 109,70. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

22A03797

MINISTERO DELL'INTERNO

Primo riparto delle risorse, per l'anno 2022, del fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 giugno 2022, con i relativi allegati A e B, recante: «Primo riparto delle risorse, per l'anno 2022, del Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi», previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

22A03762

Ripartizione del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro, per l'anno 2022, in favore di alcuni comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 243-*quinquies* del medesimo testo unico interessati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 giugno 2022, con i relativi allegati A e B, recante: «Ripartizione del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro, per l'anno 2022, in favore di alcuni comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 243-*quinquies* del medesimo testo unico, interessati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019», previsto dall'art. 27, comma 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

22A03763

Ripartizione tra i comuni del contributo di 30 milioni di euro, per l'anno 2022, quale quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 30 maggio 2022, corredato di Nota metodologica e dell'allegato A, recante: «Ripartizione tra i comuni del contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 quale quota di risorse per incrementare le prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili», previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

22A03764

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2022, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Trinitapoli e nomina della commissione straordinaria.

Nella relazione del Ministro dell'interno del 18 marzo 2022, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2022, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Trinitapoli e nomina della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2022, Serie generale, alla pagina 14, seconda colonna, primo capoverso, tra le parole «predetto» e «capoclan» inserire la locuzione «fiduciario del».

22A03796

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022 - soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2, lett. *e)* del decreto 15 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024.

Con decreto direttoriale n. 220020 del 16 maggio 2022 - «Decreto recante modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022 - soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2, lettera *e)* decreto direttoriale n. 173290 del 15 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024», registrato dall'UCB al n. 233 in data 1° giugno 2022 e dalla Corte dei conti al n. 770 in data 20 giugno 2022.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

22A03723
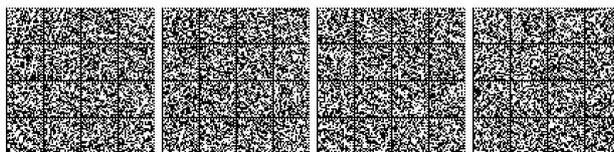
Modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022 - soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2, lett. *f)* del decreto 15 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024.

Con decreto direttoriale n. 220031 del 16 maggio 2022 - «Decreto recante modalità attuative e invito presentazione programmi annualità 2022 - soggetti attuatori categoria giuridica di cui all'art. 2, lettera *f)* decreto direttoriale n. 173339 del 15 aprile 2022 - Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024», registrato dall'UCB al n. 232 in data 1° giugno 2022 e dalla Corte dei conti al n. 771 in data 20 giugno 2022.

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

22A03724

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-149) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
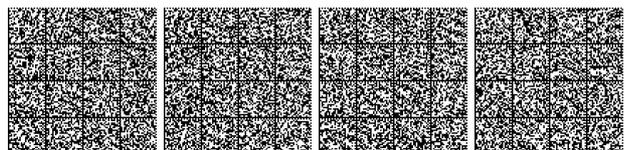
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
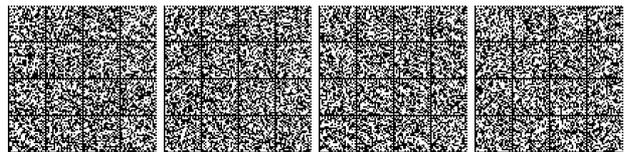
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

<u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.